



TRIBUNALE DI ISERNIA

Piazza T. Tedeschi 86170 Isernia -- Tel. 0865 47111 Fax 0865 414803 E-mail: tribunale.isernia@giustizia.it

Prot. 826/2015 U.
29.4.15

Isernia, 29.4.15

Ai Magistrati e Got
SEDE

Alla Procura della Repubblica
SEDE

Al Personale amministrativo
SEDE

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
SEDE

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, informo che questo Tribunale ha stipulato ulteriore convenzioni con i Comuni di Sant'Agapito (in data 27/01/2015) e di Roccasicura (in data 04/03/2015) le quali si aggiungono a quelle stipulate con i Comuni di Forlì del Sannio (in data 05/12/2014) di Roccamandolfi (in data 16/01/2015) e di Cantalupo (già in essere).

Ricordo, altresì, che è attiva la Convenzione di messa alla prova stipulata con lo U.E.P.E. (in data 16/01/2015).

Ad ogni modo, il testo completo delle predette convenzioni è rinvenibile sul link "servizi al cittadino" – "protocolli e convenzioni", rinvenibile nel sito web del Tribunale di Isernia istituito proprio in questi giorni (www.tribunale.isernia.it).

Cordiali saluti

Il Presidente Reggente
(Dr. Vincenzo Di Giacomo)

S. AGAPITO
ORIGINALE

Tribunale di ISERNIA
27 GEN 2015
N. 175/2015 E.

CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 COMMA 1 - DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- art 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468"
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73 vomma V bis del DPR 309/90, così come modificato dal D.L. 31/12/2005 n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossico dipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con legge 29 luglio 2010 n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis " Disposizioni in materia di sicurezza strada";

Il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro della pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato;

Considerato che:

l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

L'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo:

Si conviene e stipula la presente convenzione:

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del dott. VINCENZO DIGIACOMO Presidente del Tribunale di Isernia, giusta delega di cui in premessa;

IL COMUNE DI Sant'Agapito (C.F.00053710943), nella persona del Sindaco Sig Giuseppe Di Pilla, nato a Sant'Agapito il 26/08/1952, domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione Comunale sita in via Roma 47

Art. 1

Il Comune di Sant'Agapito consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del DLgs 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Sant'Agapito specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del DLgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in Favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato DLgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Sant'Agapito individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, il geom Salvatore Maddonni, responsabile area lavori pubblici e servizi tecnici e manutentivi del comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Sant'Agapito si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modificazioni del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune di Sant'Agapito si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Sant'Agapito l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di

Art. 8


Il servizio del Comune di Sant'Agapito coinvolto, predisporrà una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Il Sindaco
Giuseppe Di Pilla



Il Presidente del Tribunale

**IL PRESIDENTE REGGENTE
del TRIBUNALE
Dr. Vincenzo DI GIACOMO**



ROCCASICURA CONVENZIONE

Prot 436/15
il 6/3/2015

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace a norma dell'art.14 della Legge 24 novembre 1999, nr.468"
- legge 11 giugno 2004, nr.145 "Modifiche al codice penale e alla relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L. 31.12.2005 NR.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, nr.49 "Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 nr.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, nr.285, aggiornato con legge 29 luglio 2010 nr.120, art.186 comma 9 bis e art.187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stada"

Il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che:

- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

Tra:

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** che interviene al presente atto nella persona del dott. V. DI GIACOMO, Presidente del Tribunale di Isernia, giusta la delega di cui in premessa;

e:

Il **COMUNE DI ROCCASICURA** (Codice Fiscale ----), nella persona del Sindaco **Avv. Fabio Milano**, nato a Napoli il I.5.1965, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Roccasicura sito in Piazza G. Marconi, nr.24

SI CONVIENE E STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art. 1

Il Comune di Roccasicura consente che un numero massimo di 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 274/2000 e dell'art.165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Roccasicura specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. nr.80 del 5.3.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54 c.6 del D.Lgs 28 agosto 2000, nr.274", ha a oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Roccasicura individua per le prestazioni dei condanna, di cui alle lettere c) ed e) dell'art.1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, il _____ responsabile area lavori pubblici e servizi tecnici e manutentivi del Comune, il quale provvederà pure a impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Roccasicura si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Roccasicura si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

Il Comune di Roccasicura si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Roccasicura di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Roccasicura l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Roccasicura.

Art. 8

Il servizio del Comune di Roccasicura coinvolto, predisporrà una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

IL SINDACO



IL PRESIDENTE del TRIBUNALE

